

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3075 del 26/05/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 6683 DEL 31/12/2021, (AGGIORNATA CON D.D. N. DET-AMB 4739 DEL 19/09/2022), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL", RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI "LOGISTICA AZIENDALE ESTERNA E DEI FLUSSI DI RITORNO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COMUNE DI PIACENZA, IN STRADA CAORSANA N. 137.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3178 del 23/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 6683 DEL 31/12/2021, (AGGIORNATA CON D.D. N. DET-AMB 4739 DEL 19/09/2022), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL", RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI "LOGISTICA AZIENDALE ESTERNA E DEI FLUSSI DI RITORNO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COMUNE DI PIACENZA, IN STRADA CAORSANA N. 137.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb 6683 del 31/12/2021 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 6250 del 20/01/2022 (acquisito al prot. ARPAE n. 8492 in pari data), per l'attività di "*logistica aziendale esterna e dei flussi di ritorno*" svolta dalla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961- sede legale in Strada Provinciale 208 n. 3 Carugate - MI), nello stabilimento sito in Piacenza (PC), via Caorsana n. 137, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. a) DPR 59/2013 - autorizzazione allo scarico (S3) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb 4739 del 19/09/2022 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 6683/2021, per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle

prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";

- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961), pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 63634 del 03/04/2025, per la matrice "emissioni in atmosfera";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC di Piacenza con nota prot. n. 69056 del 11/04/2025 ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza e correttezza formale ed ha altresì comunicato che, con nota assunta al prot. ARPAE n. 7025 del 15/01/2025, la ditta ha trasmesso la relazione relativa alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA per la matrice scarichi e che la stessa non ha dato riscontro secondo quanto indicato da ARPAE SAC con nota prot. n. 12578 del 22/01/2025;
- con la medesima nota prot. n. 69056/25 si è pertanto proceduto ad unificare le istanze di modifica non sostanziale per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi" ed ad avviare un procedimento unico per entrambe le matrici, chiedendo contestualmente integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 74763 del 18/04/2025 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (rif. attività n. 3 Sinadoc 13279/2025) risulta che la ditta, con la suddetta nota prot. n. 63634/2025, ha comunicato l'intenzione di dismettere l'impianto di cui all'emissione E5 Generatore Termico Civile P=230 KWt, sostituendolo con sistemi VRV;

RILEVATO altresì che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "scarichi" (rif. attività n. 7 Sinadoc 13279/2025) risulta che:

- la ditta, con la suddetta nota prot. n. 7025/2025, ha comunicato che, a seguito di alcune modifiche impiantistiche, lo scarico S3 perderà la sua classificazione di acque reflue industriali in quanto sarà costituito esclusivamente da acque reflue domestiche (reflui derivanti dai servizi igienici) recapitante in pubblica fognatura; nella fattispecie le modifiche che porteranno all'eliminazione della componente industriale del reflu consistono in:
 - raccolta separata degli scarichi dei liquidi derivanti dall'addolcitore (posto sulla copertura della palazzina uffici) e dalla lava-spazzatrice, in un unico punto di stoccaggio privo di scarico costituito da due serbatoi collegati tra loro e posizionati all'esterno dell'edificio, ed il riutilizzo di queste acque di scarto per usi tecnici (pulizia dei pavimenti del deposito) creando di fatto un "circuito chiuso" da cui non si avrà più generazione di contributi industriali agli scarichi idrici afferenti al punto di scarico S3. Il primo serbatoio, avrà una capacità pari a 2 m³ e sarà dotato di filtro a cestello in acciaio per la sedimentazione delle polveri; il secondo serbatoio avrà una capacità pari a 10 m³;
 - raccolta delle acque di lavaggio dell'addolcitore della centrale di produzione calore (che viene utilizzato in modo esiguo e saltuario) in contenitori in plastica con successivo

- svuotamento manuale nei serbatoi di recupero per usi tecnici;
- a seguito delle sopra descritte modifiche, lo scarico S3, variando la classificazione da "scarico di acque reflue industriali" a "scarico di acque reflue domestiche", non necessita più di autorizzazione in quanto, recapitando in pubblica fognatura, è sempre ammesso;
- pertanto, con il presente atto, si procede allo stralcio del titolo abilitativo "autorizzazione allo scarico (S3) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.";

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo, il Comune di Piacenza:

- con nota prot. n. 61342 del 07/04/2025, assunta al prot. ARPAE n. 65387 del 07/04/2025, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale, in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 83968 del 14/05/2025, assunta al prot. ARPAE n. 89057 del 14/05/2025, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale per la matrice "scarichi" ed ha confermato il parere favorevole espresso con la suddetta nota prot. n. 61342/2025 per la matrice "emissioni in atmosfera" ;

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO CHE, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA richiesta dalla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961), per l'attività "*logistica aziendale esterna e dei flussi di ritorno*" svolta nello stabilimento sito in Piacenza (PC), via Caorsana n. 137;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 6683 del 31/12/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 6250 del 20/01/2022, (aggiornata con D.D. n. Det-Amb 4739 del 19/09/2022) alla ditta "IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961), **come segue:**

- **sostituendo il punto 1 del dispositivo**, a seguito dello stralcio del titolo abilitativo relativo allo scarico (S3), con il **seguente**:
"1. di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 01271650333), con sede legale in Strada Provinciale 208 n. 3 Carugate (MI), per l'attività di "*logistica aziendale esterna e dei flussi di ritorno*" svolta nello stabilimento sito in Piacenza (PC), via Caorsana n. 137, comprendente il seguente titolo abilitativo:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;"

- **eliminando, al punto 2 del dispositivo, l'Emissione E5** e, conseguentemente, i seguenti limiti fissati per E5:

EMISSIONE N. E5 GENERATORE TERMICO CIVILE P=230 KWt		
Durata massima giornaliera	24	h/g

Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- **sostituendo, al punto 2 del dispositivo, le prescrizioni b) e c) con le seguenti:**

“b) i camini di emissione E1, E2, E3, E4 devono essere numerati e identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica);

c) il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”

- **eliminando, al punto 2 del dispositivo, la prescrizione k), relativa all'Emissione E5;**

- **eliminando i punti 4, 5, 6 e 7 del dispositivo, relativi allo scarico stralciato S3;**

2. DI DARE ATTO CHE:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla D.D. n. Det-Amb 6683 del 31/12/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 6250 del 20/01/2022, (aggiornata con D.D. n. Det-Amb 4739 del 19/09/2022), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 6250 del 20/01/2022;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.